



COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IMPIANTI DI TRASMISSIONE AD ALTA FREQUENZA

STAZIONE RADIO BASE

(100 KHZ - 300 GHZ)



Data ultimo aggiornamento	Giugno 2013
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 del 23 / 06 / 2015	



INDICE

<i>PREMESSA</i>	5
<i>CAPO I</i>	6
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	6
<i>Art. 1 – Oggetto e finalità.</i>	6
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	8
<i>Art. 3 – Zonizzazione del territorio comunale.</i>	9
<i>Art. 4 – Piano di Installazione della telefonia mobile.</i>	10
<i>Art. 5 – Localizzazione degli impianti di SRB.</i>	10
<i>Art. 6 – Prescrizioni tecniche ed estetiche degli impianti.</i>	10
<i>Art. 7 – Destinazione dei fondi introitati.</i>	11
<i>Art. 8 – Modifiche e disattivazione di SRB.</i>	11
<i>CAPO II</i>	12
<i>PROCEDURE AUTORIZZATIVE</i>	12
<i>Art. 9 Carta Tematica Di Riferimento</i>	12
<i>Art. 10 Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV)</i>	13
<i>Art. 11 Nuove Edificazioni o Sopraelevazioni</i>	14
<i>Art. 12 Programmi Annuali Delle Installazioni</i>	14
<i>Art. 13 Valutazioni Dei Programmi Annuali</i>	15
<i>Art.14 Autorizzazione Singoli Impianti Inclusi Nella Programmazione Annuale</i>	17
<i>Art. 15 Autorizzazione Singoli Impianti NON Inclusi Nella Programmazione Annuale</i>	17
<i>Art. 16 Modifiche Impianti Esistenti</i>	18
<i>Art. 17 Impianti Mobili e Stagionali</i>	19
<i>Art. 18 – Piano delle verifiche.</i>	20



<i>Art. 19 – Risanamento di SRB e sanzioni.</i>	20
<i>Art. 20 – Procedimento di autorizzazione.</i>	21
<i>Art. 21 – Collaudo.</i>	23
CAPO III	24
CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO	24
<i>ART. 22 Catasto</i>	24
<i>Art. 23 Monitoraggio e Mappatura Livelli di Campo Elettromagnetico</i>	24
<i>Art. 24 Vigilanza e controllo</i>	24
CAPO IV	26
DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	26
<i>Art. 25 Concentrazione di Impianti su stessa Struttura</i>	26
<i>Art. 26 Divieti di Localizzazione e Minimizzazione Impatto Visivo</i>	26
<i>ART. 27 Minimizzazione Esposizione</i>	27
<i>ART. 28 Risanamento Impianti Fissi</i>	28
CAPO V	29
DISPOSIZIONI FINALI	29
<i>ART. 29 Partecipazione ed Informazione</i>	29
<i>Art. 30 Sanzioni</i>	29
<i>Art. 31 Spese di Istruttoria</i>	29
<i>Art. 32 Norme Transitorie e Finali</i>	30



ALLEGATO

■ Piano Installazione Comunale Stazioni Radio Base, costituito dai seguenti elaborati :

- 01 PIA - Relazione Illustrativa
- 02 PIA - Relazione Stato di Fatto
- 02 PIA - Schede Catasto
- 02 PIA - TAVOLA 1 - Impianti Esistenti e Siti sensibili
- 03 PIA - Relazione di Zonizzazione
- 03 PIA - Schede Siti Potenziali
- 03 PIA - TAVOLA 2 - Planimetria di Zonizzazione
- 03 PIA - TAVOLA 3 - Planimetria Siti Potenziali e Siti sensibili
- 03 PIA - TAVOLA 4 - Planimetria Siti Richiesti e Siti sensibili
- 04 PIA - Rete fissa di monitoraggio – Progetto Preliminare

■ Modelli Domanda di Autorizzazione :

- Modello A : Istanza per Impianti >20 W
- Modello B : Istanza per impianti < 20 W



PREMESSA

Con deliberazione di Consiglio comunale n. N. **64** del **28 dicembre 2008** il Comune di Manduria si era dotato di un Regolamento per gli impianti di telefonia mobile denominato "NORME CONCERNENTI GLI IMPIANTI RADIOELETTRICI CON FREQUENZA DI TRASMISSIONE TRA 100 kHz a 300 GHz ". Con l'assegnazione da parte dello Stato delle licenze per lo sfruttamento della tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), si è avviata anche in Italia una nuova fase dello sviluppo della telefonia mobile, inaspettatamente manifestatasi, almeno per alcuni aspetti, ancora più rapida di quella del sistema GSM. Gli stessi contratti di licenza, oltre alle esigenze di servizio, impongono infatti agli operatori una rapida copertura del territorio nazionale. Ciò comporterà l'installazione, nel giro di pochi anni, di diverse decine di migliaia di S.R.B. (Stazioni Radio Base).

Le caratteristiche quali-quantitative del nuovo servizio UMTS discendono da una nuova tecnologia e da una nuova impostazione progettuale atta ad assicurare il trasferimento digitale di dati audio e video attraverso l'aumento del numero delle antenne e la contestuale riduzione delle potenze di emissione.

A tutt'oggi, non è più rinviabile l'adozione di un nuovo Regolamento che contempererà le giuste esigenze dei cittadini, nella duplice veste di fruitori dei servizi di telefonia mobile e di soggetti da tutelare, e quelle dei Gestori, in capo ai quali pendono obblighi contrattuali di copertura quali-quantitativa del territorio.

I principi di cautela introdotti dal Trattato di Roma sono già stati recepiti dall'attuale normativa statale (in particolare dal D.M. 381/98), prova ne è che i limiti di emissione di radiofrequenze previsti sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli raccomandati dal Consiglio dell'Unione Europea (direttiva CEE n. 519 del 12-7-99).

Rispetto al vecchio Regolamento, oggi si va a definire meglio l'iter autorizzativo e si introducono chiaramente norme di esecuzione delle verifiche nell'esercizio degli impianti SRB, nonché puntuali norme sanzionatorie, preventivamente accettate con atto d'obbligo da parte dei Gestori.

Infine vengono individuate risorse finanziarie, quali i proventi delle locazioni degli immobili comunali per l'installazione degli impianti S.R.B., da destinare all'esecuzione delle verifiche sugli impianti, al finanziamento di attività di monitoraggio ambientale, al risanamento ed al recupero ambientale, ad attività orientate alla promozione dell'educazione ambientale, nonché all'informazione della popolazione sulla materia, in relazione agli effetti biologici e/o sanitari degli impianti S.R.B.



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento ha per oggetto ogni impianto emittente campi elettromagnetici installato ai fini della trasmissione di segnali per telefonia cellulare, di seguito chiamato S.R.B. (Stazione Radio Base), per stazioni radio e/o televisive.

Il Comune, con questo regolamento, intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico degli impianti per la telefonia mobile, garantendo la diffusione del segnale radio per la telefonia cellulare, nella precipua attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, con particolare riferimento ai cosiddetti ricettori sensibili, nel rispetto della seguente normativa :

- **Legge 22 febbraio 2001, n. 36** (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici),
- **Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259** (Codice delle comunicazioni elettroniche),
- **Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 5** “Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di tele-comunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz”, delle modifiche apportate alla legge regionale 5/2002 dall'art. 31 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 "Assestamento e prima variazione di previsione per l'esercizio finanziario 2006",
- **Regolamento regionale 19 giugno 2006, n. 7** "regolamento per l'applicazione della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 5" e delle modifiche apportate al regolamento regionale n. 7/2006 dal regolamento regionale 14 settembre 2006 n. 14 “Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radio-televisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz”.



2. Il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali:
- a) Tutela della salute dei cittadini e protezione dell'ambiente, con particolare attenzione all'impatto che gli impianti in oggetto vanno a determinare;
 - b) Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti, con particolare attenzione ai ricettori sensibili;
 - c) Minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, derivante dagli impianti in oggetto;
 - d) Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti punti a., b. e c., individuazione di siti che per vocazione, posizione e destinazione possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto;
 - e) Promozione di una corretta informazione nei confronti della popolazione;
 - f) Equità ed imparzialità nei confronti dei Gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato.
 - g) Individuazione delle condizioni più ragionevoli (valutazione della migliore tecnologia disponibile) per assicurare in tutto il territorio la copertura radioelettronica necessaria a garantire il servizio senza discriminazione per ciascun operatore di telefonia mobile in concessione tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e della domanda.
3. Il Comune s'impegna a promuovere campagne di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni nuove e già esistenti.
4. Al fine di garantire il principio di cautela, così come sancito dai trattati dell' U.E., il Gestore dovrà sempre utilizzare la migliore tecnologia disponibile che produce la migliore minimizzazione dei cem. e dell'impatto visivo.



Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) **esposizione:** la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) **limite di esposizione:** il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- c) **valore di attenzione:** il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge n. 36/2001;
- d) **obiettivi di qualità:** i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti ai sensi della legge n. 36/2001, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) **esposizione della popolazione:** ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- f) **impianto per telefonia mobile:** la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- g) **impianto fisso per radiodiffusione:** la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- h) **stazioni e sistemi o impianti radioelettrici fissi o mobili:** uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessarie ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia da una determinata postazione fissa;



- i) **operatore**: l'impresa alla quale sono state assegnate una o più frequenze per la trasmissione a livello nazionale, regionale o locale o il compito di fornire e/o gestire reti di comunicazione;
- j) **aree sensibili**: aree per le quali il comune, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, prescrive divieti di installazione e localizzazioni alternative degli impianti esistenti nel rispetto dei vincoli di programmazione nazionale delle reti.

Art. 3 – Zonizzazione del territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale viene suddiviso in tre tipologie di zone, individuate in base ai diversi contesti territoriali e/o ai differenti limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- **AREE COMPATIBILITA' 0** : corrispondente alle parti di territorio (centri abitati di capoluogo e frazioni) edificate e/o destinate all'edificazione, di interesse storico-architettonico, e paesaggistico-ambientale, nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti ed Aree comprese nel perimetro di cento metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, o comunque aree pubbliche in cui si prevista una permanenza superiore alle 4 ore.
- **AREE COMPATIBILITA' 1** : corrispondente alle parti di territorio ove la localizzazione di impianti di emissione è consentita, ma soggetta a verifiche tecniche specialistiche.
- **AREE COMPATIBILITA' 2** : corrispondente alle parti di territorio ove la localizzazione di impianti è compatibile con il contesto territoriale. Ricadono in questa categoria tutte quelle aree industriali, non residenziali, extraurbane e comunque non comprese nell'area di compatibilità 1.



Art. 4 – Piano di Installazione della telefonia mobile.

Il Comune mediante l'approvazione del seguente Regolamento individua sul territorio le aree da destinare alla localizzazione delle SRB, prediligendo immobili di proprietà, aventi caratteristiche di conformità al presente Regolamento e di idoneità agli standard richiesti dai Gestori.

In ogni caso il Comune perseguirà l'obiettivo di ridurre al minimo il numero dei siti destinati ad ospitare impianti per UMTS e di ubicarli, per quanto possibile, all'esterno degli abitati o in aree periferiche. Tale scelta consente di adottare le misure di cautela introdotte nell'ordinamento comunitario dal Trattato di Roma e persegue il duplice scopo di garantire detti livelli di cautela per la salute pubblica e di fugare possibili iniziative speculative da parte di privati.

Art. 5 – Localizzazione degli impianti di SRB.

1. La localizzazione di ciascun impianto di SRB viene autorizzata sugli immobili individuati dal Piano, con priorità per gli immobili di proprietà comunale.
2. Il Comune può obbligare i Gestori, nel concedere i siti per la localizzazione degli impianti SRB, ad adottare misure di condivisione, ove non ostino esigenze di verifica dei parametri tecnico-sanitari previsti dalla normativa al momento vigente.
3. In carenza di immobili comunali in zona, ovvero quando risulta impossibile la condivisione di strutture esistenti, i Gestori possono proporre localizzazioni su immobili non comunali. In tal caso, all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, il Gestore produce atto d'obbligo unilaterale dal quale si evince l'impegno a trasferire, entro 12 mesi, l'impianto in autorizzazione sul nuovo sito comunale resosi nel frattempo disponibile, purchè questo soddisfi lo stesso obiettivo di copertura.

Art. 6 – Prescrizioni tecniche ed estetiche degli impianti.

Tutte le SRB vanno progettate o adeguate secondo quanto prescritto dal D.M. 37/08 "Norme per la sicurezza degli impianti". La progettazione degli impianti è consigliabile che sia eseguita, fin dalla sua fase preliminare, ponendo particolare riguardo all'impatto visivo. A tal proposito il Comune richiede al Gestore adeguato studio sull'inserimento nel contesto ambientale di riferimento.



Art. 7 – Destinazione dei fondi introitati.

Gli introiti che derivano dalla locazione di immobili comunali per l'installazione di impianti di S.R.B., sono così destinati:

- 50% (un mezzo) al finanziamento di attività di monitoraggio ambientale, non solo nello specifico campo dell'inquinamento elettromagnetico. Con tali fondi il Comune promuove il controllo e la vigilanza sanitaria ed ambientale, in attuazione dell'art. 14 della legge n. 36 del 22-2-01, nonché all'aggiornamento del catasto e banca dati relativa alle installazioni S.R.B. site nel territorio comunale.
- 50% (un mezzo) al finanziamento di attività orientate alla promozione della educazione ambientale, nonché all'informazione alla popolazione in merito alla materia, in relazione agli effetti biologici e/o sanitari sulla popolazione.

Art. 8 – Modifiche e disattivazione di SRB.

Ogni modifica agli impianti S.R.B. segue le procedure autorizzatorie di cui all'art. 16.

La disattivazione degli impianti S.R.B. va eseguita in modo da non lasciare alcun residuo sul territorio, a meno che parte di essi siano condivisi con altre installazioni di qualsiasi natura.



CAPO II

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 9 Carta Tematica Di Riferimento

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, gli Uffici comunali con la eventuale collaborazione di ARPA individuano sulla base del Catasto degli impianti, dell'uso reale del suolo, delle previsioni degli strumenti urbanistici e della Carta delle proprietà pubbliche, le aree e i siti puntuali idonei/non idonei/di attenzione, vocati o meno all'installazione di stazioni radio base (s.r.b.) per la telefonia mobile, secondo la classificazione del territorio di cui alla "TAVOLA 2 - Planimetria di Zonizzazione" del Piano di Installazione allegato al presente Regolamento. In particolare la collocazione di una S.R.B. in aree di tipo 1, pur non essendo vietata a priori, prevederà l'avvio di procedure concertate con i gestori per l'individuazione di misure tese alla minimizzazione.
2. Ai fini della localizzazione delle S.R.B., si privilegiano le aree e i siti puntuali di proprietà pubblica ovvero le aree e i siti puntuali eventualmente espropriabili per ragioni di pubblica utilità.
3. L'indicazione di aree e siti puntuali, di cui al comma 1, avverrà su supporto cartografico, sia cartaceo che digitale, su una Carta Tematica denominata "TAVOLA 3 - Planimetria Siti Potenziali e Siti sensibili".
4. La Carta tematica, aggiornata annualmente sulla base dei dati del Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile di cui all'art. 22 del presente Regolamento, è il documento a cui i Gestori devono riferirsi per la presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.
5. La Carta tematica è redatta dal Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) degli impianti per la Telefonia mobile, ed è approvata con disposizione dirigenziale del Responsabile del gruppo stesso entro il 31 Agosto di ogni anno.
6. La Carta tematica di riferimento individua
 - a) le S.R.B. esistenti



- b) I Siti potenziali individuati per l'intallazione delle S.R.B.
- c) I siti Sensibili con rispettive distanze di rispetto

Art. 10 Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV)

1. Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile (GTV) coordinato dal Responsabile del Settore Urbanistico.
2. Il GTV è costituito da rappresentanti degli uffici comunali competenti quali ad esempio Attività Produttive, Patrimonio, Ambiente e da eventuali altri uffici e/o tecnici che il Responsabile del G.T.V. ritenesse necessario coinvolgere, e si riunisce almeno una volta all'anno per programmare e valutare le installazioni e proporre aggiornamenti alla Carta Tematica.
3. Il GTV, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attenzione, promuove incontri con i Gestori di reti della telefonia mobile, con l'eventuale presenza di ARPA, preventivamente alla presentazione dei Programmi annuali, di cui all'art. 12 del presente Regolamento. In tali incontri si concerteranno con i Gestori le condizioni per l'armonizzazione delle diverse reti in rapporto agli obiettivi di cui all'articolo precedente, individuando le possibili condivisioni di taluni impianti discendenti dall'applicazione dei criteri strategici di cui all'Allegato II. Potranno inoltre essere organizzati con i Gestori altri incontri ove sulla base delle previsioni dei Programmi che verranno presentati dai Gestori entro il 31 marzo di ciascun anno, si provvederà ad individuare soluzioni concertate, in particolare per quelle situazioni problematiche che venissero a manifestarsi anche in relazione a osservazioni pervenute alla A.C.
4. Le installazioni previste in aree/siti puntuali di attenzione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) condivisione delle infrastrutture, quali edifici e/o pali di sostegno delle antenne, già presenti;
 - b) inserimento presso aree comunali o pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;



c) raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione, di cui all'art. 27;

Art. 11 Nuove Edificazioni o Sopraelevazioni

1. Le autorizzazioni, di cui al presente Regolamento, vengono rilasciate con la clausola esplicita che le installazioni radioelettriche non costituiscono vincolo o limitazione per l'utilizzo futuro di capacità edificatorie residue nelle aree circostanti previste dagli strumenti urbanistici (fatto salvo quanto previsto dall'art.208 del D.Legislativo n.253/2003).
2. In forza di tale regime, in caso di nuove edificazioni o sopraelevazioni, il Comune, acquisisce, preventivamente al rilascio del relativo titolo abilitativo, il parere di ARPA e ASL al fine di verificare eventuali superamenti dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, previsti dalle norme vigenti, che dovessero intervenire con le suddette modificazioni edilizie in un raggio dell'ordine dei 200 m. dagli impianti esistenti. In caso si verificano dei superamenti, il Comune individua, in accordo con i Gestori, nuove localizzazioni o eventuali modifiche agli impianti che producono tali superamenti.
3. Se la nuova edificazione o sopraelevazione dovesse avvenire in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche i Gestori provvedono in ogni caso, in accordo con il Comune, alla delocalizzazione e/o rimozione dell'impianto installato in corrispondenza di tali aree.

Art. 12 Programmi Annuali Delle Installazioni

1. I Gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono tenuti alla presentazione del Programma annuale delle installazioni
2. Il Programma annuale oltre ad indicare la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, può individuare aree circoscritte (di raggio non superiore a 150 mt.) nelle quali il Gestore, per garantire il servizio secondo gli standards previsti dalla Concessione ministeriale, prevede di installare stazioni radio base. Il Programma, completo dei dati precedentemente richiamati, viene consegnato da parte dei Gestori su supporto cartaceo ed informatico, secondo le modalità previste dagli uffici comunali.
3. S'intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio, ovvero dalla formazione del silenzio assenso



nei termini previsti dalle leggi vigenti, salvo provvedimenti di sospensione da parte della A.C..In tal caso i termini vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla cessazione del periodo di sospensione.

4. Per quanto concerne le aree circoscritte approvate nei Programmi annuali, queste si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti entro il 31 Marzo dell'anno successivo alla presentazione del Programma stesso.

Art. 13 Valutazioni Dei Programmi Annuali

1. I soggetti Gestori di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, ai sensi dell'Art. 7 co. 1 della L.R. n. 5/2002, predispongono e presentano al Comune un "Piano annuale di installazione c/o modifica degli impianti", da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno.

La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso con il Comune e/o l'applicazione dell'art. 9, comma 2, l.r. Puglia n. 5/2002.

La presentazione del Piano Annuale ha valore essenziale per il Comune ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi necessari al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio.

Contestualmente alla presentazione dei piani di cui al presente comma, i soggetti gestori provvedono a pubblicare sull'Albo pretorio del Comune, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale avviso dell'inoltro alla Regione e agli enti locali del "Piano annuale di installazione- e dei relativi "Piani stralcio comunali".

2. Gli Uffici Comunali verificano la completezza della documentazione prodotta dal Gestore, sia dal punto di vista delle caratteristiche dei siti individuati che delle caratteristiche radioelettriche e di valutazione strumentale. In carenza di documentazione non verrà dato avvio al procedimento sino all'inoltro della documentazione mancante.
3. Successivamente all'avvio del procedimento, nel caso di puntuale richiesta di documentazione integrativa, necessaria per la valutazione dell'istanza presentata, i termini



per la conclusione del procedimento verranno interrotti e ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta

4. Il Comune dà notizia alla cittadinanza e ai Quartieri interessati dell'avvenuta presentazione del Programma annuale mediante pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune, fissando un termine di giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse.
5. Il Comune, qualora il Programma annuale preveda la collocazione di un impianto a meno di 200 metri dal confine con il territorio di un altro Comune, ne dà comunicazione al Comune interessato.
6. L'istruttoria relativa alle aree circoscritte (di ampiezza non superiore a 150 m. di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto), ove il Gestore prevede d'installare degli impianti al fine di garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, accerterà l'idoneità dell'area o di sue parti, valutandone la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale. Inoltre si provvederà ad indicare vincoli, condizioni o eventuali prescrizioni da osservare ai fini del rilascio dell'autorizzazione del singolo impianto, secondo le procedure previste.
7. Il Comune, a campione o secondo le modalità che riterrà più opportune, provvederà, anche in seguito al rilascio della relativa autorizzazione, alla verifica dei dati relativi all'altezza dell'impianto, degli edifici presenti e della loro destinazione d'uso, in un raggio di 200 metri. Eventuali difformità rispetto allo stato di fatto comporteranno la riattivazione della procedura di valutazione dei livelli di campo elettromagnetico, con il pagamento delle conseguenti spese a carico del Gestore titolare dell'impianto. Nel caso in cui tale procedura di valutazione evidenzii il superamento dei limiti di esposizione previsti dalle normative vigenti, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione immediata dell'autorizzazione relativa all'impianto per il quale si è provveduto all'accertamento, fino all'avvenuta regolarizzazione dell'impianto, accertata da nuove valutazioni da parte degli organi competenti.
8. Il G.T.V., anche sulla base dei pareri ARPA, esprime le Sue valutazioni istruttorie sui singoli programmi presentati dai Gestori assumendo a riferimento le carte tematiche di cui all'art. 9 e i criteri strategici di cui all'Allegato II, proponendo se del caso prescrizioni specifiche sia ai fini della mitigazione dell'impatto visivo che della minimizzazione degli effetti di campo.



9. A tal proposito nel caso di proprietà pubbliche disponibili presenti entro le aree di ricerca, e comunque in un raggio di 150 m. dal sito proposto dai Gestori, la nuova S.R.B., o il trasferimento di una S.R.B. esistente è di norma ricondotta nell'ambito di tale proprietà, salvo controindicazioni specifiche nell'ambito dei criteri di cui al comma che precede: gli introiti per l'utilizzo di aree e immobili pubblici saranno obbligatoriamente utilizzati ai fini ambientali e in via prioritaria per il monitoraggio.
10. A conclusione dell'iter procedurale, copia dell'autorizzazione o dell'eventuale diniego all'installazione di impianti per la telefonia mobile viene inviata ad ARPA per opportuno riscontro ed aggiornamento.
11. L'Amministrazione Comunale, con provvedimento della Giunta Comunale, approverà il piano Annuale di Installazione quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria condotta.

Art.14 Autorizzazione Singoli Impianti Inclusi Nella Programmazione Annuale

1. In tutti i casi in cui l'installazione dei manufatti relativi ai singoli siti necessari, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, di titolo abilitativo all'attività edilizia, le relative domande dovranno essere presentate al Comune.
2. I Gestori comunicano a Comune, ARPA l'avvenuta attivazione degli impianti autorizzati, nel termine di 20 giorni, per consentire l'aggiornamento del catasto informatizzato e della mappa dei livelli di emissione del fondo elettromagnetico, relativa all'area di installazione.

Art. 15 Autorizzazione Singoli Impianti NON Inclusi Nella Programmazione Annuale

1. In casi particolari, motivando espressamente le esigenze determinatesi in ragione della copertura del servizio, singoli impianti, non previsti dal Programma annuale, potranno essere autorizzati nel rispetto delle procedure previste per i Programmi annuali. La relativa autorizzazione verrà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione prevista, fermo restando che le domande di autorizzazione per gli impianti non previsti nella programmazione annuale potranno essere presentate solo successivamente all'autorizzazione dei Programmi annuali.



2. In ogni caso le autorizzazioni per le nuove S.R.B. sia nell'ambito dei Programmi annuali che per singoli impianti hanno durata annuale e cessano la loro efficacia decorso tale termine senza che i relativi lavori siano stati iniziati.

Art. 16 Modifiche Impianti Esistenti

1. Per modifica ad impianti esistenti s'intende la variazione di una o più delle seguenti caratteristiche tecnico-impiantistiche:
 - a) tipologia dell'antenna;
 - b) localizzazione dell'antenna;
 - c) altezza centro elettrico;
 - d) tilt elettrico o meccanico;
 - e) guadagno dell'antenna;
 - f) direzioni di puntamento;
 - g) potenza irradiata;

Tali modifiche sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste per i singoli impianti.

2. L'installazione o la variazione di ponti radio sono da considerarsi rientranti nel caso di cui al comma precedente.
3. Non rientrano in quanto disposto al comma 1. i casi in cui si abbiano variazioni o aggiunte delle bande di frequenza autorizzate, per i quali si applica la normale procedura autorizzativa.
4. Nel caso in cui la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento del campo elettrico, il Gestore vi provvede, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni introdotte a livello autorizzativo, previa comunicazione al Comune. L'attestazione del non incremento va effettuata, a cura del Gestore, confrontando, in termini di stima dei livelli di campo elettrico, la situazione autorizzata con quella prevista a seguito di modifica. Le stime devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella norma CEI 211-10/2002.

Per incremento del valore di campo elettrico in un punto di valutazione, s'intende un qualsiasi aumento del campo elettrico nel medesimo punto. Il non incremento va attestato per gli edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, all'interno di



un'area di valutazione in un raggio di 200 m. dall'impianto, in corrispondenza di tutte le altezze ove risulti la presenza di persone.

5. L'eventuale modifica dell'impianto esistente, così come autorizzato, che comporti variazioni strutturali, deve comunque garantire soluzioni che minimizzino l'impatto visivo.
6. L'autorizzazione a modifiche di impianti esistenti ha validità annuale e cessa la sua efficacia decorso tale termine senza che i relativi lavori siano stati iniziati.

Art. 17 Impianti Mobili e Stagionali

1. Per impianto mobile s'intende l'impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di mobilità, quest'ultima legata all'assenza di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.
2. Gli impianti di cui al punto 1, possono essere previsti:
 - a) a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, questi potranno stazionare nell'area prevista una sola volta e per un tempo massimo di quattro mesi;
 - c) per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi.

Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 45 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al Gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 20.

3. In ogni caso, alla scadenza del termine prefissato l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti dal Gestore dell'impianto mobile. Decorso i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste.
4. Impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi. L'eventuale abilitazione all'attività edilizia, inizialmente rilasciata, riporterà le clausole per la rimozione/disattivazione ciclica.



Art. 18 – Piano delle verifiche.

1. Il Comune, avvalendosi prioritariamente della consulenza tecnica dell'ARPA, predispone un Piano delle verifiche che viene approvato dalla Giunta Comunale. Tale piano prevede un massimo di due verifiche annue, salvo quanto previsto al 3° comma.
2. L'attuazione di tale Piano impegna i Gestori a partecipare alla copertura dei relativi costi, stimati secondo il tariffario dell'ARPA vigente all'atto dell'approvazione del Piano, in ragione degli impianti S.R.B. da ciascuno posseduti su immobili non comunali e del numero di questi rispetto al totale degli impianti (su immobili comunali e non).
3. Se si verificano circostanze che inducono motivatamente il Comune e l'ARPA ad eseguire misure strumentali ulteriori rispetto a quelle programmate, queste sono poste ad esclusivo carico del Gestore o dei Gestori interessati, individuati ad insindacabile giudizio dell'ARPA. Quest'ultima quantifica la spesa secondo il tariffario vigente ed effettua le verifiche nei modi e nei tempi a suo giudizio più idonei, dandone preventiva comunicazione solo al Comune.

Art. 19 – Risanamento di SRB e sanzioni.

Se si riscontra il superamento dei limiti di esposizione della popolazione causato dalle emissioni di un impianto SRB il Sindaco ordina al Gestore l'adozione di misure di risanamento da attuare entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata e comunque non oltre trenta giorni.

Se il superamento è ascrivibile a intervenute modifiche normative il suddetto termine è elevato a novanta giorni, salvo diversi termini previsti dalle norme introdotte.

Se al superamento dei limiti di esposizione concorrono più impianti SRB l'ordinanza riguarda tutti i Gestori interessati e la riduzione a conformità è realizzata sulla base di quanto previsto dall'allegato "C" del D.I. n. 381/98.

Se le condizioni di allarme persistono dopo il termine concesso dall'ordinanza sindacale l'inadempienza viene sanzionata quale variazione essenziale afferente l'oggetto del titolo ad edificare (Autorizzazione e/o DIA) a suo tempo rilasciato nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Superato il termine concesso dall'ordinanza sindacale per l'adeguamento dell'impianto, viene comminata altresì una sanzione amministrativa pari al doppio della misura minima prevista dall'art. 15, 1° comma, della legge n. 36 del 22-2-01, ossia € 2.065,83 (£. 2.000.000 x 2),



elevata, per ogni mese o frazione di mese di permanenza delle condizioni di allarme, a € 8.263,31 (£. 16.000.000) dopo il 1° mese e a € 33.053,24 (£. 64.000.000) dopo il 2° mese.

L'eventuale protrarsi dell'inadempienza oltre il termine di 90 giorni comporta l'acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale, l'immediata disattivazione dell'impianto e l'elevazione della sanzione amministrativa ad 1/3 della misura massima prevista dall'art. 15, 1° comma, della legge n. 36 del 22-2-01 (ossia € 103.291,38 / £. 200.000.000).

Sono fatte salve le ulteriori misure sanzionatorie previste dall'art. 15, 2° comma, della legge n. 36 del 22-2-01.

Art. 20 - Procedimento di autorizzazione.

Il procedimento di autorizzazione degli impianti S.R.B. deve essere effettuato ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 05/2002 e del rispettivo regolamento n. 14 del 14 Settembre 2006.

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione (ovvero per il trasferimento di sede) di nuove SRB, va presentata all'Ufficio Settore Urbanistica e Gestione del Territorio il quale procede agli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ne dà notizia mediante avviso all'Albo Pretorio e sul proprio sito Internet.

Alla medesima struttura viene demandata l'adozione di ulteriori misure organizzative e procedurali intese ad estendere le garanzie di trasparenza e di partecipazione al procedimento amministrativo.

La domanda viene acquisita solo se corredata di tutta la prescritta documentazione e determina l'avvio del procedimento di autorizzazione.

Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine dei tempi inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonche' quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.



Gli interventi relativi alle SRB sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- tutte le richieste relative a nuovi impianti SRB, compresi gli impianti di cui all'art. 17 aventi potenza in singola antenna maggiore di 20 W;
- gli impianti esistenti di SRB soggetti a modifiche che riguardino i sistemi radianti ed i relativi posizionamenti;
- interventi di sostituzione completa o parziale di impianti portanti SRB;
- interventi di soppressione e rimozione di SRB e bonifica del sito.

Rientrano, invece, tra gli interventi da sottoporre a Denuncia di Inizio Attività (DIA) le richieste di installazione di impianti aventi potenza inferiore o uguale in singola antenna a 20 W e tutte le opere di manutenzione straordinaria degli impianti SRB che non comportino alterazioni alla consistenza e all'aspetto degli stessi e gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, etc.).

La documentazione per il Comune, da allegare alla singola domanda di installazione, deve essere copia di quella presentata all'ARPA per la richiesta del Nulla Osta tecnico con annessi i relativi progetti. Tale documentazione, fatto salvo quanto dettato dalle normative vigenti, viene approvata con Determinazione dal Responsabile del Settore Urbanistica.

L'istanza viene prodotta secondo il modello A o B allegato al presente regolamento in cui sono indicati anche tutti gli allegati obbligatori.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o D.I.A. e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D. Lgs n. 259/2003.

Il Comune rilascia un provvedimento unico sia in materia sanitaria che di tipo edilizio, anche sulla base dei programmi localizzativi presentati annualmente dai gestori. Detto provvedimento unico rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

Il rilascio dell'autorizzazione o il perfezionamento delle DIA sono subordinati all'acquisizione del parere preventivo espresso dall'ARPA che dovrà essere depositato al Comune a cura del



richiedente. Le spese per l'acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente l'autorizzazione o la DIA.

Le opere debbono essere realizzate a pena di decadenza del provvedimento unico, nel termine perentorio di dodici (12) mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso.

Art. 21 – Attivazione e Collaudo.

Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della DIA presenta al Comune (Ufficio Settore Urbanistica e Gestione del Territorio) apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.

Inoltre, il gestore:

- comunica l'avvenuto accatastamento dell'impianto secondo Cat. D
- richiede all'ARPA la verifica del rispetto delle condizioni e limiti dell'esposizione indicati nel D.M. 381/98 e trasmette copia degli esiti al comune e alla Regione Puglia.
- i predetti impianti potranno permanere nel sito di installazione per un periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto, spetta al concessionario e a proprie cure e spese l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.
- Successivamente al collaudo, qualsiasi motivata modifica deve essere comunicata ed autorizzata dall'Ufficio Settore Urbanistica e Gestione del Territorio.



CAPO III

CATASTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

ART. 22 Catasto

1. Viene istituito presso il Comune il Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile. Tale Catasto verrà regolarmente aggiornato sulla base dei dati forniti dai Gestori.
2. Allo scopo di favorire l'accesso alle informazioni relative alla distribuzione delle Stazioni Radio Base sul proprio territorio, l'Amministrazione comunale, realizza una mappa censuaria delle S.R.B. corredata con i dati identificativi degli impianti.
3. La mappa, redatta su base geo referenziata contiene eventualmente anche, oltre all'indicazione e all'identificazione delle singole S.R.B. le direzioni principali di emissione e distingue le stazioni già installate da quelle solo autorizzate.
4. Alla cartografia di cui ai commi che precedono saranno allegati archivi informatici con tutti i dati tecnici e di gestione delle singole S.R.B.

Art. 23 Monitoraggio e Mappatura Livelli di Campo Elettromagnetico

Il Comune promuove, secondo i criteri di cui all'articolo 1, campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (cem), presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti per la telefonia mobile.

Art. 24 Vigilanza e controllo

1. Il Comune effettua attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia mobile per contrastare forme di inquinamento elettromagnetico e per garantire la minimizzazione di cui all'Art. 27 avvalendosi di ARPA con cadenza almeno annuale.
2. Successivamente all'installazione dell'impianto, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione comunale ne ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPA, effettua



periodiche verifiche strumentali, nei punti ritenuti più significativi ed in modo particolare nei seguenti casi:

- a) qualora la valutazione teorica dell'esposizione ai cem sia superiore a 3 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza superiore a 4 ore giornaliere;
 - b) nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;
3. Nel caso in cui l'ARPA rilevi, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati all'Amministrazione comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di legge, di cui al successivo articolo 30 del presente Regolamento.
4. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale e vengono commisurati sulla base di un tariffario adottato dalla Giunta regionale.



CAPO IV

DISPOSIZIONI TECNICHE, LIMITAZIONI, DIVIETI E PROCEDURE DI RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 25 Concentrazione di Impianti su stessa Struttura

1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l'Amministrazione comunale individua sulla Carta Tematica di riferimento per le installazioni di telefonia mobile le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l'installazione di impianti.

Pertanto, il Comune può richiedere ai Gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti di cem generati.

2. La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.

3. L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.

Art. 26 Divieti di Localizzazione e Minimizzazione Impatto Visivo

1. Le localizzazioni di impianti S.R.B. sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco e nelle riserve naturali, su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.

Questi ultimi sono da identificarsi in quelli individuati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché in quelli ai quali viene riconosciuto un valore



- storico-architettonico tramite l'individuazione nelle norme tecniche dello strumento urbanistico vigente (con riferimento alle U.T.A. del vigente P.R.G.).
2. Per quanto riguarda i nuovi impianti, al fine di minimizzare l'impatto visivo, sussiste sul territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti su tralicci destinati ad altre funzioni (come, ad esempio, le torri d'illuminazione di impianti sportivi).
 3. La minimizzazione dell'impatto visivo deve essere perseguita da parte dei Gestori, adottando tutte le soluzioni e le tecnologie utili ad assicurare il mantenimento degli elementi architettonici, prospettici e paesaggistici, fermo restando che ciò non comporti aumento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, si dovrà tener conto della specificità del contesto territoriale in cui devono essere realizzati gli impianti.
 4. Onde assicurare l'obiettivo di cui al comma precedente, il Comune può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'ottenimento di soluzioni che non interferiscano in maniera rilevante dal punto di vista dell'impatto visivo prodotto dall'impianto da installare.

ART. 27 Minimizzazione Esposizione

1. La localizzazione di nuovi impianti al di fuori delle aree di cui all'articolo 5, comma 1, e particolarmente per quelle di attenzione, avviene perseguendo obiettivi di qualità che da un lato minimizzino l'esposizione ai cem e dall'altro favoriscano l'inserimento ambientale.
2. Al fine del perseguimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione ai cem, le stime effettuate da ARPA nella valutazione del progetto di nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente, effettuate conformemente a quanto previsto al paragrafo 6.4 della Norma CEI 211-10/2002, dovranno essere eseguite attraverso una valutazione integrata che consideri il contributo di tutte le s.r.b. presenti in un raggio di 200 metri (500 metri per le sorgenti radio-televisive) dall'impianto in esame. Ai fini di maggior cautela, gli impianti saranno valutati alla loro massima potenza.
3. Nel caso in cui, dall'esame del progetto d'installazione di un nuovo impianto previsto in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, ARPA verifichi un aumento dei livelli di campo elettrico, stimati in rapporto alle suddette aree, maggiore di 0,5 V/m rispetto ai livelli stimati nella situazione preesistente, ne dà comunicazione al Comune, il quale provvede entro 15 giorni a richiedere convocazione



della G.T.V. integrata e del Gestore al fine di attuare le possibili soluzioni alternative per la minimizzazione dell'esposizione nelle suddette aree/siti puntuali. Tale convocazione sospende i termini del procedimento.

4. Le stazioni di radio base non possono essere collocate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli edifici destinati ad attività scolastiche e alla infanzia al fine di minimizzare la immissione dei cem in tali siti – dovuti alla nuova radio base – a valori inferiori a 0.6 V/m inteso come valore valutato con la massima potenza della radio base da installare e tenendo conto degli apporti delle altre radio basi preesistenti.
5. Ai fini dell'applicazione del criterio di minimizzazione di cui al precedente 1° comma, nell'ambito del territorio non urbanizzato risultante dagli strumenti urbanistici, possono essere collocate nuove S.R.B. o trasferite S.R.B. esistenti nelle aree private ricercando la posizione più lontana dalle abitazioni esistenti nell'ambito della stessa proprietà, compatibilmente con i problemi di accessibilità.

ART. 28 Risanamento Impianti Fissi

1. Ove l'A.C. nell'attività di monitoraggio sistematico sul territorio riscontri valori di campo elettrico superiori ai limiti di legge, dovuti alla sovrapposizione degli effetti di più S.R.B., essa dovrà richiedere ai Gestori di montare all'uscita dell'amplificatore dei limitatori di potenza tarati e sigillati, a carico degli stessi. Qualora il Gestore non ottemperi alle prescrizioni nel tempo di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione si applicheranno le sanzioni previste dalla legge.
2. Le Radio Basi che producono o concorrono a produrre il valore superiore ai 0.6 V/m negli edifici destinati ad attività scolastiche e alla infanzia devono ridurre la loro potenza congiuntamente sino a raggiungere tale valore o delocalizzarle sino a raggiungere il valore massimo di 0.6 V/m. La G.T.V. entro 180 gg dalla verifica del superamento del valore massimo, in accordo con i Gestori, individua le modalità e i tempi di intervento.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 Partecipazione ed Informazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Gestori.
2. Il Comune organizza, in collaborazione con ARPA, iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne d'informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze e microonde.

Art. 30 Sanzioni

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, per le infrazioni contemplate dalla legge Statale o da quella Regionale, si applicano le sanzioni previste dalle stesse.
2. Per le infrazioni al presente regolamento, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma che precede, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 a 10.000 €.
3. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/1981.

Art. 31 Spese di Istruttoria

1. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze finalizzate all'autorizzazione dei Programmi annuali nonché di singoli impianti, ivi comprese quelle necessarie per la redazione e l'aggiornamento della Carta tematica e funzionamento del G.T.V., sono a carico del richiedente.
2. La quantificazione delle stesse sarà determinata tramite apposita delibera della Giunta Comunale.



Art. 32 Norme Transitorie e Finali

1. Tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso, mentre quelle già in itinere saranno esaminate e determinate sulla base della disciplina previgente.
2. In sede di prima applicazione il G.T.V. di cui all'art. 4 elabora la Carta Tematica di riferimento entro quattro mesi dall'approvazione del presente Regolamento, che viene approvata con Disposizione Dirigenziale del suo Coordinatore. Il Coordinatore del G.T.V. ne da comunicazione ai gestori delle reti di telefonia cellulare. Fino a tale comunicazione le nuove istanze dei gestori restano sospese.
3. I gestori delle reti di telefonia mobile possono presentare la documentazione integrativa per le istanze in itinere e i programmi relativi al nuovo anno entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della Carta Tematica. Qualora non pervengano integrazioni alle istanze già presentate, le stesse verranno esaminate nello stato in cui si trovano.



ALLEGATO I

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE/SITI PUNTUALI E LORO UTILIZZO AI FINI DELL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE.

Nell'individuazione delle aree di cui ai punti successivi, dev'essere tenuto conto sia dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, sia delle previsioni urbanistiche non ancora attuate.

Si ritiene opportuno, nell'ottica del principio di cautela e nell'ambito della valutazione di compatibilità ambientale e delle conseguenti misure previste per la minimizzazione degli impatti negativi, tenere in debito conto i fattori di pressione ambientale già presenti sul territorio, anche al fine di evitare per quanto possibile una concentrazione di condizioni ambientali sfavorevoli in alcune aree del territorio, con conseguente incremento della percezione del rischio e di situazioni di disagio nella popolazione.

Tali aree/siti puntuali sono:

1. Aree/siti puntuali non idonei all'installazione (fattore escludente):

a) esplicitamente esclusi dall'art. 10, comma 1, l.r. 5/ (ricevitori sensibili)-

2. Aree/siti puntuali di attenzione, sottoposti a valutazioni specifiche sulle possibilità di minimizzazione (fattore limitante), perché:

a) caratterizzati da valori di fondo, stimati o misurati, che vengono considerati non trascurabili. A titolo esemplificativo, si può fare riferimento alla metà del valore di attenzione fissato dall'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (3 V/m);

b) prossimi alle aree di divieto (con particolare riferimento alle attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche) per le quali è necessario perseguire la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, tendendo al minimo incremento, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, del fondo preesistente sulle aree soggette al divieto.



La delimitazione delle aree di attenzione non può superare la distanza di 100 metri dall'aree/siti puntuali non idonei all'installazione.

3. Aree/siti puntuali compatibili (fattore preferenziale), in cui non sussistono limitazioni palesi o emerge un'eventuale idoneità-attitudine alla localizzazione, eventualmente già indicate negli strumenti di pianificazione, quali ad esempio:

- a) aree con assenza di ricettori sensibili;
- b) rotonde stradali e parcheggi di ampie dimensioni al centro dei quali installare strutture apposite;
- c) aree agricole in adiacenza a centri abitati o a strade di grande traffico.



ALLEGATO II

CRITERI STRATEGICI PER LO SVILUPPO E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI DI TELEFONIA MOBILE.

Al fine del proseguimento degli obiettivi di cui all'art.2 del presente Regolamento ed in relazione allo sviluppo della tecnologia in atto e a quella prevedibile, della domanda di servizi in un arco temporale di breve-medio termine, si individuano i seguenti criteri strategici a cui sono tenuti ad uniformarsi i Gestori nella presentazione dei propri programmi annuali o delle richieste per installazioni non comprese nei programmi.

A - PER LE NUOVE S.R.B. E PONTI RADIO

- Nel territorio urbanizzato e/o di prossima urbanizzazione secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici, costituiscono indicazioni strategiche le seguenti:

- Utilizzo per le S.R.B. di impianti a bassa potenza e di ridotte dimensioni (preferibilmente con potenza di antenna < 20 watt per il GSM o < 10 watt per l'UMTS per ciascuna direzione principale di emissione
- Ponti radio condivisi (rooming) fra i diversi gestori sia su palo che su antenna montata su edifici per contenere il numero di tali impianti di forte impatto percettivo.
- Nel centro storico e nelle aree ed edifici vincolati sono da evitare pali o antenne non adeguatamente mimetizzati per non alterare lo sky-line tipico di tali zone o edifici.

B - PER GLI IMPIANTI ESISTENTI

La modificazione degli impianti esistenti deve avvenire ricercando per quanto possibile la conformità con quanto disposto alla lettera A;

Le S.R.B. e i ponti radio in contrasto con le indicazioni di cui alla lett.A devono essere adeguate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento dopo di che, in caso di inerzia, l'A.C. potrà richiedere la concertazione di soluzioni migliorative nel rispetto delle nuove possibilità della tecnologia.